11492 23

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 503
Anna Criscuolo	- Relatore -	CC - 16/03/2023
Massimo Ricciarelli		R.G.N.8515/2023
Ersilia Calvanese		
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato in S (omissis)

avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità;
udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni favorevoli alla consegna all'autorità giudiziaria della repubblica slovacca del ricorrente, destinatario del mandato di arresto europeo emesso il 2 settembre 2022 dal Tribunale distrettuale di Rimavska Sobota per l'esecuzione della sentenza del 5 maggio 2021, diventa definitiva il 21 maggio 2021, con la quale lo stesso Tribunale lo aveva condannato alla pena di 2 anni di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso

dall'agosto 2015 al gennaio 2017, per non aver adempiuto all'obbligo di mantenimento dei tre figli minori, avendo, peraltro, commesso in precedenza l'identico reato per il quale era stato condannato con decreto penale del 31 luglio 2015, definitivo il 21 agosto 2015, alla pena detentiva di 12 mesi. Tuttavia, la Corte di appello ha disposto il rinvio della consegna al momento in cui sarà terminato il processo a carico del (omissis) per il delitto di omicidio in corso dinanzi alla Corte di assise di Reggio Emilia con prossima udienza fissata al 10 marzo 2023 o sino al permanere della misura custodiale, applicatagli con ordinanza del 30 giugno 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia; contestualmente, ha disposto la sospensione della misura custodiale disposta nell'ambito del presente procedimento.

Ne chiede l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 10 lett. f) e comma 5 del decreto legislativo n. 161 del 2010.

Deduce che l'autorità giudiziaria italiana, dopo aver verificato che il reato oggetto del mandato di arresto europeo è previsto come reato anche dal diritto interno, deve valutare la compatibilità con il nostro ordinamento della durata e della natura della pena applicata nello Stato di emissione. Nel caso di specie il reato commesso dal ricorrente in Slovacchia corrisponde al reato di cui all'art. 570 cod. pen. per il quale il nostro ordinamento prevede la pena fino ad 1 anno di reclusione o la multa, mentre per lo stesso reato la legislazione dello Stato richiedente prevede la pena di 5 anni, come risulta dagli atti: tale divario integra la incompatibilità tra le due pene, che avrebbe imposto alla Corte di appello di provvedere all'adattamento della pena secondo la previsione del comma 5 dell'art. 10 d.lgs. cit.

Si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto rimodulare la pena, riducendola a non più di 1 anno di reclusione o applicando la pena della multa, prevista in via alternativa dal nostro ordinamento, a differenza dell'ordinamento slovacco che prevede solo la pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il ricorrente trascura che la pena inflitta con la sentenza straniera, cui accede il mandato di arresto in esame, non sarà eseguita in Italia, ma nello Stato di emissione, avendo la Corte di appello respinto la richiesta del (omissis) di espiarla in Italia, difettandone i presupposti, in particolare, mancando la prova della permanenza in Italia da almeno cinque anni, essendovi, anzi, prova

contraria, atteso che dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria richiedente la consegna risulta che il (omissis) nel 2019 aveva partecipato al processo celebrato nei suoi confronti in Slovacchia.

Tuttavia, come detto in precedenza, la Corte di appello ha differito, ai sensi dell'art. 24 l. n. 69/2005, la consegna del (omissis) a soddisfatta giustizia italiana, essendo in corso il processo a suo carico per il delitto di omicidio con conseguente sospensione della misura custodiale applicatagli nell'ambito del presente procedimento, destinata a riacquistare efficacia per garantire la consegna nel momento in cui verrà a cessare la misura cautelare applicata nel procedimento nazionale.

Per tale ragione assorbente la censura formulata nel ricorso non è assolutamente pertinente, esulando dalla fattispecie il tema della compatibilità delle pene previste dai due ordinamenti.

È incontestato che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato dall'autorità giudiziaria slovacca con sentenza definitiva alla pena di 2 anni di reclusione corrisponde al reato di cui all'art. 570 cod. pen. per il quale il nostro ordinamento prevede ugualmente la pena della reclusione o della multa, sicché non si pone questione di compatibilità della pena prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente rispetto a quella prevista dall'ordinamento interno.

Peraltro, la difesa del ricorrente ravvisa l'incompatibilità nel divario tra il massimo edittale previsto nei due ordinamenti e nella misura della pena inflitta al ricorrente, in quanto superiore al massimo edittale previsto dalla norma interna. Dimentica, tuttavia, che anche il nostro ordinamento prevede istituti che possono incidere sulla determinazione della pena e giustificare un aggravio sanzionatorio, come le circostanze aggravanti, la continuazione o la recidiva, previsti anche dalla legislazione dello Stato richiedente.

Risulta, infatti, dal mandato di arresto in atti che l'art. 207 (1) del codice penale prevede che "colui che non adempie, anche per negligenza, all'obbligo legale di mantenere o provvedere ad un'altra persona per almeno due mesi in un periodo di due anni, è punito con la reclusione fino a due anni"; l'art. 207 (2) cod. pen. prevede che "l'autore del reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni se commette uno degli atti di cui ai paragrafi 1 o 2 e a) mette una persona idonea in pericolo di vita; b) in modo più grave o c) anche se è stato condannato per tale reato nei ventiquattro mesi precedenti".

Risulta, altresì, chiarito che il ricorrente commise il reato nonostante fosse stato condannato con decreto penale del Tribunale distrettuale Rimavska Sobota del 31 luglio 2015, esecutivo il 21 agosto 2015 per il reato di omesso versamento di alimenti obbligatori ai sensi dell'art. 207 (1), (3), b) e c) del

codice penale in relazione all'art. 138 codice penale per il quale era stata inflitta la pena di dodici mesi con collocamento in carcere.

Pertanto, non solo alla luce di tale ricostruzione non è prospettabile la censura difensiva, ma, soprattutto, è improponibile la richiesta di rimodulazione della pena non vertendosi in caso di incompatibilità né trattandosi di pena da eseguire in Italia.

L'art. 10 comma 5 d. lgs cit. prevede, nell'ipotesi di incompatibilità tra durata e la natura della sanzione prevista nei due ordinamenti, che la Corte d'appello debba provvedere al suo adattamento secondo il criterio che la pena da eseguire non possa essere minore della sanzione prevista in Italia per reati simili, mentre la sanzione straniera deve agire come limite massimo per l'entità, con esclusione della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. Ma tale disposizione è dettata per il caso in cui la Corte di appello rifiuti la consegna e disponga la esecuzione della pena nel nostro territorio, conformemente al diritto interno, circostanza che comporta l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato accertato in Italia, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 16/03/2023.

Il Consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Presidente
Angelo Costanzo

Depositato in Cancelleria
17 MAR 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele